

Relazione

629/2014//rht

**RELAZIONE AL PARLAMENTO**

(ai sensi dell'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con  
modificazioni in legge 6 agosto 2008, n.133)

18 dicembre 2014

Attività di vigilanza svolta nell'anno 2014 dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico  
sul divieto di traslazione della maggiorazione IRES sui prezzi al consumo (cosiddetta "Robin Hood  
tax")

## **PREMESSA**

---

*La presente Relazione è predisposta dalla Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) ai sensi dell'articolo 81, comma 18, del decreto-legge n. 112/08, convertito con modificazioni in legge n.133/08 e s.m.i. e si inserisce nell'ambito dell'attività di vigilanza sul rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione IRES sui prezzi al consumo. Tale rapporto annuale costituisce il settimo contributo fornito al Parlamento e rende conto dell'attività svolta nel corso dell'anno 2014 nei confronti delle società vigilate.*

*Nella prima parte del documento vengono illustrati i principali interventi regolatori adottati nel corso del 2014 a seguito delle modifiche normative avvenute nel 2013, che hanno delimitato il perimetro dei soggetti vigilati alle imprese che hanno conseguito un fatturato superiore alla c.d. soglia Antitrust e previsto l'avvio di accertamenti a campione.*

*Nella seconda parte vengono descritti gli esiti delle verifiche contabili svolte sugli esercizi dal 2010 al 2012 e sono presentati i provvedimenti adottati nei casi di imprese che risultavano inadempimenti agli obblighi informativi previsti dall'Autorità.*

## INDICE

---

LA REVISIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI VIGILANZA	4
<i>Il documento per la consultazione 601/2013/E/Rht</i>	4
<i>La deliberazione 17 aprile 2014, 176/2014/E/Rht</i>	5
L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA RELATIVA ALL'ESERCIZIO 2013	8
<i>Gli operatori vigilati per l'esercizio 2013</i>	8
<i>La campionatura degli operatori vigilati</i>	10
L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA RELATIVA AGLI ESERCIZI 2011 E 2012	12
<i>Esiti dell'attività di vigilanza relativa all'esercizio 2011</i>	12
<i>L'attività di vigilanza relativa all'esercizio 2012</i>	13
LE RISULTANZE DELLE VERIFICHE RELATIVE ALL'ESERCIZIO 2010	16
<i>Approfondimenti nei confronti di imprese operanti nel libero mercato</i>	16
<i>Approfondimenti nei confronti di esercenti la vendita di gas naturale ai clienti finali in regime di tutela</i>	18
I PROCEDIMENTI SANZIONATORI AVVIATI PER INADEMPIMENTI AGLI OBBLIGHI INFORMATIVI	20
LA COLLABORAZIONE CON LA GUARDIA DI FINANZA E I RISVOLTI DI CARATTERE FISCALE DELLA VIGILANZA	21
CONCLUSIONI	22

## LA REVISIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI VIGILANZA

---

### Il documento per la consultazione 601/2013/E/Rht

Il decreto-legge n. 101/2013<sup>1</sup> ha integrato le disposizioni dell'art. 81, comma 18 del decreto-legge n. 112/08<sup>2</sup> in materia di vigilanza sul divieto di traslazione prevedendo che *“la vigilanza dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas si svolge mediante accertamenti a campione e si esercita nei confronti dei soli soggetti il cui fatturato è superiore al fatturato totale previsto dall’articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n.287<sup>3</sup>”*.

Nel contempo, con il decreto-legge n. 69/2013 (c.d. decreto del “Fare”)<sup>4</sup>, il Legislatore ha ampliato, con decorrenza dall’esercizio 2014, l’ambito di applicazione dell’addizionale IRES, riducendo i parametri del volume di ricavi e del reddito imponibile rispettivamente a 3 milioni di euro e 300.000 euro, rispetto ai precedenti valori fissati in 10 milioni di euro e 1 milione di euro.

Per quanto sopra, l’Autorità è intervenuta nuovamente sull’impianto dell’attività di vigilanza<sup>5</sup>, al fine di: (i) recepire il nuovo perimetro dei soggetti vigilati; (ii) definire un criterio di campionatura per procedere all’accertamento di possibili condotte traslative; (iii) definire nuove tempistiche e modalità semplificate per gli adempimenti connessi alla vigilanza.

Con il documento per la consultazione 601/2013/E/Rht del 19 dicembre 2013 sono stati, quindi, proposti i criteri per eseguire gli accertamenti a campione e le modifiche volte a razionalizzare alcuni adempimenti a beneficio degli operatori dei settori regolati. In particolare, l’Autorità ha previsto che:

- gli accertamenti siano avviati nei confronti di un campione di imprese numericamente non superiore al 20% del totale;
- siano selezionate prioritariamente le imprese che presentano la più alta variazione del margine di contribuzione derivante dai maggiori prezzi praticati<sup>6</sup>;
- le imprese esercenti servizi sottoposti a regolazione tariffaria possano accedere a una modalità semplificata di adempimento;
- le informazioni contabili vengano trasmesse con cadenza annuale (rispetto al precedente termine semestrale) e le verifiche siano svolte utilizzando periodi meno distanti temporalmente.

---

<sup>1</sup> Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n.125 recante *“Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”*.

<sup>2</sup> Decreto-legge n. 112/08 convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133 recante *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”*.

<sup>3</sup> Ovvero i soggetti ai quali si applica l’addizione IRES e il cui fatturato è superiore alla c.d. soglia *Antitrust*, pari a 482 mln di euro per il 2013 e 489 mln di euro per il 2014.

<sup>4</sup> Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, recante *“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”*.

<sup>5</sup> In data 27 settembre 2012, l’Autorità aveva adottato la delibera 394/2012/E/Rht *“Riordino delle disposizioni in materia di vigilanza sulla puntuale osservanza del divieto di traslazione della maggiorazione d’imposta di cui all’articolo 81, comma 18, del decreto-legge n. 112/08”*, abrogando le precedenti deliberazioni VIS 109/08 e VIS 133/09.

<sup>6</sup> In tal senso, l’incremento del margine deve essere almeno pari o superiore all’addizionale IRES corrisposta.

Nell'ambito del processo di consultazione sono pervenuti contributi da parte di 14 soggetti, tra operatori e associazioni di imprese. In generale, gli orientamenti dell'Autorità sono stati accolti favorevolmente dalle imprese che hanno, in alcuni casi, fornito indicazioni utili a definire il nuovo impianto regolatorio. Per esempio, è stata suggerita l'opportunità di prevedere specifiche semplificazioni anche per gli esercenti il servizio di tutela.

Nel mese di aprile 2014 è stata, quindi, adottata la deliberazione 176/2014/E/Rht *“Revisione dei criteri e delle modalità di vigilanza sul rispetto del divieto di traslazione della Maggiorazione IRES – Robin Hood tax”* (di seguito: deliberazione 176/2014/E/Rht), le cui disposizioni, illustrate di seguito in dettaglio, ricalcano sostanzialmente quanto presentato nel documento di consultazione.

### **La deliberazione 17 aprile 2014, 176/2014/E/Rht**

Con la deliberazione 176/2014/E/Rht, l'Autorità ha disposto che, a partire dall'esercizio 2013, gli operatori vigilati trasmettano i dati contabili con cadenza annuale, in luogo del precedente termine infrannuale, mantenendo comunque la suddivisione delle componenti economiche per competenza semestrale<sup>7</sup>. Tale soluzione è stata adottata al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese e per lo stesso motivo è stato, inoltre, eliminato il dettaglio relativo alle transazioni *“infra/extra gruppo”* nella compilazione dei prospetti trasmessi all'Autorità.

Il passaggio dalle verifiche contabili semestrali a quelle annuali comporta il calcolo della variazione del margine di contribuzione a livello annuale in luogo di quella semestrale.

La revisione in oggetto ha, inoltre, stabilito che, a partire dalle verifiche contabili relative al 2013, vengano utilizzati, quali periodi base per i confronti, gli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2009 (vd. Figura 1), in luogo del secondo semestre del 2007 e del primo semestre del 2008.

Tale impostazione tiene conto delle criticità rappresentate dagli operatori vigilati nel ricostruire le posizioni riferite a periodi temporalmente distanti, con particolare riguardo ai mutamenti nelle dinamiche di prezzo.


In ogni caso, l'accertamento di condotte traslative prevede, quale base di riferimento per le analisi contabili, l'utilizzo del primo esercizio per il quale le verifiche già avviate abbiano escluso possibili violazioni del divieto di traslazione. Ciò implica che, fino all'esercizio 2012, verranno utilizzati, quali periodi base per i confronti, il secondo semestre del 2007 e il primo semestre del 2008 (o comunque, semestri precedenti alla prima applicazione della maggiore aliquota IRES). Di contro, dal 2013 le verifiche saranno riferite a interi esercizi e rivolte a periodi d'imposta *“successivi a quello in corso al 31.12.2009”*; tale modalità di analisi, in ogni caso, *“comporterà, quale base di riferimento per le verifiche contabili, l'utilizzo del primo esercizio per il quale”* le stesse avranno escluso la violazione del divieto di traslazione<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> Art. 3, della deliberazione 176/2014/E/Rht.

<sup>8</sup> Art. 5, comma 1, della deliberazione 176/2014/E/Rht.

**Figura 1 – Verifiche contabili a partire dall'esercizio 2013**



*Nota: Le verifiche contabili svolte ai sensi della deliberazione 176/2014/E/Rht prevedono l'utilizzo, quale base per i confronti, degli esercizi successivi al 2009, per i quali sia stata esclusa la violazione del divieto di traslazione.*

La novità principale introdotta dalla deliberazione 176/2014/E/Rht, coerentemente con il dettato legislativo, consiste nella selezione di un campione di soggetti vigilati sui quali avviare gli accertamenti di possibili violazioni del divieto di traslazione. **Tali accertamenti, pertanto, non riguarderanno più l'intera platea dei soggetti incisi dall'addizionale IRES (comunque tenuti al rispetto del divieto di traslazione), ma solamente un campione delle società che è possibile vigilare, ovvero quelle con fatturato superiore alla c.d. soglia Antitrust.**

L'Autorità ha, inoltre, stabilito che il campione debba essere costituito da un numero di soggetti non superiore al 20% del totale degli appartenenti ai settori vigilati (energia elettrica e gas, petrolifero).

In aggiunta è stato previsto che l'incremento del margine di contribuzione costituisca il presupposto per includere nel campione dei soggetti vigilati il principale operatore di ciascun settore in relazione al volume di ricavi conseguito<sup>9</sup>. Trattandosi di una campionatura basata su criteri oggettivi, l'identificazione dei soggetti avviene solo successivamente all'acquisizione delle informazioni contabili che tutte le imprese vigilate sono tenute a trasmettere.

Pertanto, a partire dalle verifiche contabili riferite all'esercizio 2013, che si svolgeranno nel 2015, tutti i soggetti vigilati sono tenuti all'invio di tali informazioni, mentre l'inclusione nel campione verrà comunicata mediante l'invio di una richiesta di motivazioni.

<sup>9</sup> Art. 5, comma 4, della deliberazione 176/2014/E/Rht.

Come avvenuto per le verifiche relative agli esercizi precedenti al 2013, gli accertamenti a campione non interesseranno le società vigilate che hanno operato prevalentemente con controparti estere, ovvero attive nei settori di mercato regolati dall'Autorità o, infine, che non hanno corrisposto l'addizionale IRES nell'esercizio vigilato.

La deliberazione 176/2014/E/Rht non ha modificato le modalità di accertamento della violazione del divieto di traslazione. L'Autorità potrà quindi chiedere agli operatori, unitamente alla motivazione della variazione positiva del margine di contribuzione annuale, anche ulteriori informazioni e documenti utili allo svolgimento della propria attività di vigilanza.

## L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA RELATIVA ALL'ESERCIZIO 2013


### Gli operatori vigilati per l'esercizio 2013

Nella seconda metà del 2014 è iniziato l'esame dei dati contabili trasmessi dagli operatori vigilati per l'esercizio 2013, mentre i relativi accertamenti saranno svolti nel 2015.

Come detto più sopra, l'entrata in vigore del decreto-legge n. 101/2013 ha prodotto effetti sul perimetro degli operatori interessati dalla vigilanza dell'Autorità (vedi Relazione al Parlamento 629/2013/I/Rht del 27 dicembre 2013). In particolare, a partire dall'esercizio 2013 il monitoraggio e le verifiche sul rispetto del divieto di traslazione riguardano solo una parte dei soggetti incisi dalla maggiorazione IRES, ovvero le imprese con fatturato superiore alla cd. soglia *Antitrust*; per gli operatori con fatturato inferiore alla suddetta soglia, permane la mera osservanza del divieto medesimo e non vi è alcun potere di vigilanza da parte dell'Autorità.

Le prime verifiche sui requisiti di assoggettamento all'addizionale IRES e sul presupposto di vigilanza introdotto nel 2013 (fatturato superiore a 482 milioni di euro) hanno permesso di individuare un **perimetro effettivo di 61 soggetti vigilati, di cui 42 operanti nel settore energia elettrica e gas e 19 nel settore petrolifero** (vd. Figura 2).

Figura 2 – Operatori sottoposti alla vigilanza Robin Hood tax, anni dal 2008 al 2013




Fonte: Elaborazioni AEEGSI su dati trasmessi dagli operatori

Sulla base dei dati trasmessi dai 387 operatori vigilati nel 2012 (con riferimento al volume di ricavi e al reddito imponibile conseguiti nel 2012), il **perimetro degli operatori assoggettati all'addizionale IRES per il 2013, risulta pari a 321 unità**. Pertanto, dato che, come sopra riportato, solo **61 di questi** hanno anche conseguito un fatturato superiore alla soglia *Antitrust*, è possibile stabilire che i soggetti vigilati rappresentano il 19% della totalità degli operatori interessati dalla maggiorazione IRES (vd. Figura 3).



**Figura 3 – Operatori sottoposti alla vigilanza Robin Hood tax per il 2013**




Fonte: Elaborazioni AEEGSI su dati trasmessi dagli operatori

Dalle informazioni trasmesse dai 61 operatori vigilati è stato, inoltre, possibile quantificare in **887 milioni di euro l'addizionale IRES dovuta dai medesimi operatori vigilati per il 2013** (vd. Figura 4). Tale importo costituisce una prima stima, in difetto, del tributo dovuto dagli stessi in quanto occorre attendere gli adempimenti di tre operatori che hanno chiuso il proprio esercizio amministrativo 2013/2014 nella seconda metà dell'anno e sono ancora nei termini per la trasmissione dei dati.

Per altro verso, con riferimento **all'esercizio 2012**, gli Uffici sono pervenuti a una quantificazione definitiva pari a **1.407 milioni di euro dell'addizionale IRES di competenza dell'esercizio**; in questo caso, oltre ai predetti motivi di comunicazione differita del dato, si sono verificati ritardi da parte di alcuni operatori nel comunicare gli importi del tributo.

**Figura 4 – Addizionale IRES dovuta dagli operatori vigilati per gli esercizi dal 2008 al 2013**




Fonte: Elaborazioni AEEGSI su dati trasmessi dagli operatori

Per quanto detto, a differenza dei precedenti rapporti presentati, l'importo dell'addizionale IRES 2013 non può essere direttamente raffrontato con quello degli anni precedenti che includeva tutti i soggetti incisi dall'imposta.

In figura 5 è fornita una rappresentazione dell'addizionale IRES dovuta nel 2013 dai principali gruppi societari vigilati. La quantificazione comprende le sole società, all'interno del gruppo di appartenenza, soggette agli obblighi informativi, che hanno comunicato all'Autorità l'importo dell'addizionale IRES dovuta per l'esercizio 2013.

**Figura 5 – Addizionale IRES dovuta dai principali gruppi vigilati per il 2013**



Fonte: Elaborazioni AEEGSI su dati trasmessi dagli operatori

Si segnala infine che, dall'esercizio 2014, l'aliquota dell'addizionale d'imposta, innalzata a 10,5 punti percentuali dal decreto-legge n. 138/2011 per il triennio 2011-2013, è ritornata a 6,5 punti percentuali.

### La campionatura degli operatori vigilati

Una volta individuato il perimetro degli operatori vigilati per il 2013, l'Autorità ha eseguito una prima campionatura dei medesimi, come previsto dall'art. 5, comma 2, della deliberazione 176/2014/E/Rht.

Come detto, quest'ultima disposizione prevede che gli accertamenti siano avviati nei confronti di un campione di operatori numericamente non superiore al 20% di quelli appartenenti ai settori vigilati.

Pertanto, partendo dalla popolazione iniziale di 61 unità vigilate per il 2013, il numero degli accertamenti non potrà superare le 12 unità. Inoltre, per garantire pari rappresentatività ai due settori vigilati (energia elettrica/gas e petrolifero) appare opportuna una suddivisione degli accertamenti che tenga conto del numero degli operatori di ciascun settore.

Nel corso del 2015, in esito alle verifiche contabili sui dati trasmessi, potranno quindi essere avviati fino a 8 accertamenti nei confronti degli operatori del settore energia elettrica e gas e fino a 4 accertamenti nei confronti degli operatori del settore petrolifero.

Ogni società sarà informata dall'Autorità, attraverso una richiesta di motivazioni della variazione del margine, circa le risultanze delle analisi che hanno determinato la propria selezione.

L'inclusione delle singole società nel campione segue i criteri di priorità indicati all'articolo 5, commi 3 e 4, della deliberazione 176/2014/E/Rht<sup>10</sup>.

Un primo esame dei dati e delle informazioni contabili trasmesse per l'esercizio 2013 ha evidenziato che tra le 61 società vigilate figurano tra l'altro:

- 5 società attive nei settori regolati delle infrastrutture energetiche a rete;
- 10 società che, pur rientrando nel campo di applicazione dell'addizionale IRES, non hanno prodotto reddito imponibile ai fini dell'applicazione dell'imposta stessa.

Come avvenuto nei precedenti esercizi vigilati, fatte salve le ulteriori verifiche sulla correttezza dei dati inviati, gli accertamenti a campione non riguarderanno queste società in quanto:

- per le società regolate, il rispetto del divieto di traslazione è stato garantito dall'Autorità mediante il mancato riconoscimento della maggiore aliquota IRES sul livello di remunerazione (WACC) del capitale investito;
- le società vigilate che non hanno applicato l'imposta, per non aver conseguito un reddito imponibile ai fini IRES non possono, per definizione, averla traslata sui propri clienti.

In merito alla posizione delle società che non hanno conseguito un reddito imponibile ai fini IRES, si evidenzia che nel 2013 detta circostanza ha riguardato imprese di rilevanti dimensioni, con fatturati spesso superiori al miliardo di euro. Tale fenomeno, che influisce sul perimetro dei soggetti vigilati per l'anno successivo, in ragione della soglia del reddito imponibile introdotta dal Legislatore, conferma quanto già segnalato in precedenti Relazioni<sup>11</sup> circa la progressiva riduzione del perimetro degli operatori vigilati a partire dall'esercizio 2011.

---

<sup>10</sup> Vd. capitolo "La revisione dei criteri e delle modalità di vigilanza".

<sup>11</sup> Relazione 18/2013/I/Rht del 24 gennaio 2013.

## L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA RELATIVA AGLI ESERCIZI 2011 E 2012

---

### Esiti dell'attività di vigilanza relativa all'esercizio 2011

Nella Relazione al Parlamento del 27 dicembre 2013, 629/2013/I/Rht, l'Autorità ha fornito un primo riscontro delle verifiche sui dati contabili trasmessi dalle imprese vigilate per l'esercizio 2011. Dal rapporto è emerso che 144 dei 401 operatori vigilati presentavano un incremento del margine di contribuzione semestrale rispetto a periodi precedenti all'applicazione dell'addizionale IRES.

Nel corso del 2014 sono state, quindi, approfondite le posizioni delle citate 144 imprese (di cui 94 appartenenti al settore dell'energia elettrica e del gas e 50 a quello petrolifero).

In particolare, sono state inviate **55 richieste di motivazioni** alle società che, in uno o in entrambi i semestri del 2011, presentavano un significativo incremento del margine di contribuzione; di queste, 11 hanno conseguito un fatturato superiore alla soglia *Antitrust*.

Dall'esame delle motivazioni trasmesse dalle imprese è emerso che:

- **n. 2** società hanno fornito elementi utili a escludere possibili fenomeni traslativi;
- **n. 53** società, di cui n. 38 del settore energia elettrica e gas e n. 15 del settore petrolifero, **hanno trasmesso giustificazioni non sufficienti a escludere una possibile traslazione della maggiorazione IRES.**

Con riferimento a queste ultime società, le motivazioni esaminate sono state classificate in gruppi omogenei per evidenziare fenomenologie di prezzo ricorrenti e dinamiche aziendali comuni a più operatori vigilati (vd. Tabella 1). **L'addizionale IRES dovuta nel 2011 dalle suddette 53 società rappresenta l'entità massima di una possibile traslazione e ammonta a circa 192 milioni di euro;** nel corso del 2015 saranno avviati ulteriori approfondimenti<sup>12</sup>, per completare le verifiche contabili.

Per altro verso, l'esame delle suddette motivazioni ha evidenziato che alcune giustificazioni formulate risultano sommarie e, in determinati casi, testualmente identiche a quelle trasmesse per le verifiche relative a precedenti esercizi. Per ragioni di opportunità, in questa fase pre-procedimentale non saranno formulate ulteriori richieste, rimandando gli accertamenti a una successiva fase istruttoria, che terrà conto dell'attesa pronuncia definitiva del Consiglio di Stato, sulla correttezza della metodologia di analisi utilizzata dell'Autorità<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup> Art. 6, comma 1, della deliberazione 17 aprile 2014, 176/2014/E/Rht: "L'Autorità può chiedere agli operatori, unitamente alla motivazione di cui all'art. 5, comma 1, ulteriori informazioni e documenti utili allo svolgimento dell'attività di vigilanza".

<sup>13</sup> Vd. Relazione al Parlamento del 27 dicembre 2013, 629/2013/I/Rht, pag.7.

**Tabella 1 – Classificazione delle motivazioni fornite dagli operatori**

<b>Giustificazioni sottese all'incremento del margine dovuto ai maggiori prezzi praticati</b>	
1	Necessità di recuperare nei prezzi praticati i costi relativi a dilazioni di pagamento, al "rischio solvibilità" e al rischio connesso alla "volatilità dei prezzi".
2	Appartenenza a "gruppi societari" e/o "consorzi di imprese" che dettano le strategie di prezzo.
3	Migliori condizioni di approvvigionamento ottenute diversificando i fornitori o mediante modifica dei contratti di acquisto alle quali non è corrisposto un adeguamento dei prezzi di vendita.
4	Acquisizione di un ramo d'azienda che ha determinato una migliore marginalità.
5	Incremento dei prezzi determinato da intervenute disposizioni di legge o da provvedimenti regolatori.
6	Aumento dei prezzi al fine di consolidare economicamente l'attività commerciale dell'impresa data l'attuale negativa congiuntura economica.
7	Differenti elaborazioni contabili rispetto a quelle prodotte dagli Uffici, anche mediante l'utilizzo di valori diversi da quelli trasmessi attraverso il Sistema Informativo di raccolta dati.
8	Diversificazione della clientela, tramite il riposizionamento dell'impresa su segmenti che garantiscono una migliore marginalità.
9	Incremento dei soli volumi di vendita a cui non si ritiene sia corrisposto un aumento dei prezzi.

### **L'attività di vigilanza relativa all'esercizio 2012**

In analogia con quanto avvenuto nei precedenti esercizi, anche le verifiche sui **387 operatori vigilati nel 2012** hanno riguardato le informazioni contabili relative a semestri successivi all'entrata in vigore del decreto-legge n. 112/2008 rispetto a periodi precedenti all'introduzione dello stesso decreto.

Dalle verifiche sui dati contabili, **escludendo 46 società attive nei settori regolati**, è emersa la seguente situazione:

- **per 148 società**<sup>14</sup>, di cui 29 sopra la soglia *Antitrust*, è stata riscontrata una variazione positiva del margine di contribuzione semestrale riconducibile, almeno in parte, alla dinamica dei prezzi;
- **per 144 società**, di cui 26 sopra la soglia *Antitrust*, non sono emerse variazioni rilevanti ai fini della vigilanza (ovvero, variazioni negative dei margini di contribuzione o variazioni positive attribuibili a maggiori volumi negoziati);
- **per 49 società** non è stato possibile determinare la variazione del margine in quanto:
  - **n. 26** non hanno conseguito un reddito imponibile ai fini IRES e, pertanto, non hanno corrisposto l'addizionale d'imposta;
  - **n. 14** sono state interessate da rilevanti variazioni dell'assetto societario tali da rendere poco significativa l'analisi dei dati;

<sup>14</sup> L'addizionale IRES corrisposta nel 2012 da questi operatori ammonta a 326 mln di euro.


- **n. 2** non hanno dato corso agli adempimenti richiesti: per questi operatori gli Uffici hanno predisposto un provvedimento di intimazione ad adempiere finalizzato all'acquisizione delle informazioni richieste e all'eventuale irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie (vd. capitolo relativo ai procedimenti sanzionatori);
- **n. 7** sono state segnalate alla competente Direzione dell'Agenzia delle Entrate al fine di verificarne la posizione circa l'assoggettabilità all'addizionale d'imposta.

Per una maggiore intelligibilità, le suddette risultanze sono state classificate secondo la tipica ripartizione settoriale che raggruppa, da un lato, gli operatori del settore energia elettrica e gas e dall'altro quelli del settore petrolifero (vd. Figure 6 e 7).

Sono state, infine, individuate 51 società (delle suddette 148) alle quali andrà inviata una richiesta di motivazioni della variazione positiva del margine di contribuzione semestrale.


Il numero dei destinatari delle suddette richieste, di norma, non coincide con i 148 casi di variazione positiva del margine rilevati in quanto, come per i precedenti esercizi, vengono approfondite le situazioni che presentano maggiori indizi di traslazione, ovvero: (i) gli operatori che presentano un incremento del margine di contribuzione anche a livello annuale; (ii) gli operatori, che pur considerando le componenti economiche di periodo legate all'efficienza interna, presentano una variazione residuale del margine sia a livello semestrale che annuale.

**Figura 6 – Risultanze delle verifiche contabili sulle imprese del settore energia elettrica e gas**



**Nota:** il gruppo "Altri" comprende gli operatori per i quali non è stato possibile procedere alle verifiche contabili (per errori/omissioni nei dati trasmessi, o in quanto trattasi di imprese che operano prevalentemente in regime di tutela)

Figura 7 – Risultanze delle verifiche contabili sulle imprese vigilate del settore petrolifero



**Nota:** il gruppo "Altri" comprende gli operatori per i quali non è stato possibile procedere alle verifiche contabili (nella maggior parte dei casi, per errori/omissioni nei dati trasmessi)

## LE RISULTANZE DELLE VERIFICHE RELATIVE ALL'ESERCIZIO 2010

---

### Approfondimenti nei confronti di imprese operanti nel libero mercato

Nella Relazione 629/2013/I/Rht del 27 dicembre 2013, l'Autorità ha fornito un secondo resoconto sulle verifiche contabili avviate nei confronti di **199 operatori che presentavano un incremento del margine di contribuzione semestrale** del 2010 rispetto a periodi precedenti all'applicazione dell'addizionale IRES.

In particolare è stato evidenziato l'invio, ai sensi dell'art. 5 della deliberazione 394/2012/E/Rht, di **87 richieste di motivazioni** a imprese che presentavano un significativo incremento del margine di contribuzione e sono stati resi noti, classificandoli per casistiche, i principali contenuti delle risposte pervenute.

L'esame dei documenti pervenuti ha permesso di **escludere la sussistenza di fenomeni di traslazione in 14** degli 87 casi iniziali, mentre per **le restanti 73 imprese** l'Autorità ha ritenuto necessario eseguire **ulteriori approfondimenti** ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della deliberazione 394/2012/E/Rht.

Gli approfondimenti svolti durante il 2014 nei confronti delle citate 73 imprese hanno riguardato:

- le strategie di prezzo praticate nell'esercizio vigilato (2010);
- il mercato di approvvigionamento e di sbocco delle imprese, con particolare riguardo agli operatori attivi nei settori regolati dall'Autorità (es. condizioni di tutela);
- le risultanze emerse nell'ambito delle verifiche contabili eseguite negli esercizi precedenti al 2010 (2008 e 2009);
- l'entità degli scostamenti del margine di contribuzione rilevati in entrambi i semestri del 2010 rispetto ai corrispondenti semestri base e il loro rapporto con l'addizionale IRES; nei casi di variazione del margine in un solo semestre, le verifiche sono state estese anche alla variazione del margine a livello annuale;
- i contenuti delle motivazioni, con richiesta di ulteriori informazioni nei casi in cui le argomentazioni delle imprese fossero carenti o di dubbia interpretazione;
- la correttezza e la coerenza dei dati contabili comunicati, alla luce di anomalie segnalate dalle imprese nelle motivazioni fornite.

Nell'ambito degli approfondimenti svolti, non tutti i casi analizzati hanno comportato l'invio di ulteriori richieste di informazioni e documenti alle imprese. In particolare, le motivazioni fornite da **25 imprese** (delle 73 sopra indicate) hanno descritto un quadro esaustivo della dinamica dei prezzi praticati.

Sulla base dei predetti elementi, in questa fase pre-procedimentale, è stato possibile escludere a carico di 14 imprese, la possibile traslazione della maggiore imposta. Nello specifico, in 9 casi, gli Uffici hanno rilevato che l'effetto prezzo determinato per uno o entrambi i semestri del 2010,



seppur rilevante, non avrebbe comunque consentito alle imprese di trasferire l'intero importo dell'addizionale pagata sui prezzi praticati. Nei rimanenti 5 casi, l'effetto prezzo derivante dalle analisi contabili è stato ricondotto dalle imprese a una serie di motivazioni, alcune delle quali, ritenute "adeguate" dagli Uffici, hanno ridotto al minimo l'entità degli scostamenti del margine, tanto da determinare nelle verifiche un esito di sostanziale regolarità.

Per altro verso, le restanti 11 imprese hanno fornito motivazioni della variazione del margine che non hanno giustificato sufficientemente gli indizi di traslazione emersi in uno o entrambi i semestri esaminati. Si ritiene, tuttavia, che la posizione delle stesse non possa essere ulteriormente approfondita al di fuori di un procedimento individuale. L'addizionale IRES corrisposta da questi soggetti per il 2010 ammonta complessivamente a circa 5.2 milioni di euro.

È stata, inoltre, valutata la posizione di **7 imprese già interessate da procedimenti individuali per accertare la violazione del divieto di traslazione nell'esercizio 2008**.

Di queste, 4 hanno appellato il provvedimento disposto dall'Autorità e il relativo giudizio è tuttora pendente innanzi al Consiglio di Stato.

Per altre 3 società, nei provvedimenti finali o è stata esclusa la condotta traslativa (in un caso) o è stata utilizzata (in due casi) una formula "dubitativa", stante l'incertezza sulla metodologia di accertamento adottata dall'Autorità, alla luce dei principi declinati dal Tar Lombardia nelle sentenze del luglio del 2012<sup>15</sup>.

In merito, si osserva che le suddette 7 imprese hanno presentato anche nel 2010 una variazione del margine di contribuzione che ha comportato un primo approfondimento, avvenuto con l'invio di una richiesta di motivazioni. Tuttavia, le giustificazioni fornite hanno riproposto, nella sostanza, i contenuti già emersi nell'ambito dei procedimenti individuali conclusi; si è ritenuto, quindi, di non approfondire ulteriormente queste posizioni fintanto che il Giudice amministrativo non si pronuncerà definitivamente sul metodo di analisi utilizzato per le verifiche.

Come detto, le informazioni e i documenti richiesti alle imprese hanno riguardato principalmente le strategie di prezzo attuate nell'esercizio 2010. In tal senso, richiamando l'attenzione sugli scostamenti rilevati nei valori unitari dei ricavi delle vendite e dei costi di acquisto di ciascun prodotto è stato chiesto a ulteriori **23 operatori** (dei 73 sopra indicati) **di descrivere le modifiche intervenute nelle proprie politiche di prezzo del 2010** rispetto a periodi precedenti l'introduzione del divieto di traslazione.

Inoltre, è stato richiesto alle medesime società di confermare un quadro informativo desunto dall'esame del conto economico del bilancio 2010, afferente:

- l'utile/la perdita di esercizio;
- l'IRES dovuta nell'esercizio (ordinaria e addizionale);
- il risultato economico ante IRES;
- la differenza tra il margine di contribuzione e il risultato economico ante IRES (cd. "altre componenti reddituali").

---

<sup>15</sup> Vd. Relazione al Parlamento 629/2013/I/Rht, capitolo "Il Contenzioso" parte "I procedimenti individuali conclusi nel 2013" in cui sono state rappresentate le decisioni assunte dall'Autorità nel 2010 e nel 2013.

Nella maggior parte delle risposte pervenute, le società hanno fornito ulteriori elementi utili al completamento delle verifiche. In merito, nel richiamare le argomentazioni già esposte in precedenti comunicazioni, le società hanno descritto le proprie politiche di prezzo riferite ai beni che hanno generato una migliore marginalità. Tutti gli operatori hanno comunque escluso un'azione sui prezzi finalizzata alla traslazione dell'addizionale IRES sui propri clienti, sottolineando l'influenza determinante dello scenario internazionale (quotazioni dei prodotti energetici) o della concorrenza locale nella formazione dei prezzi praticati.

Come già osservato, la posizione delle suddette 23 imprese, nonostante gli indizi di traslazione, non può essere ulteriormente approfondita al di fuori di un procedimento individuale. **L'addizionale IRES corrisposta da queste imprese per il 2010 ammonta complessivamente a 15,4 milioni di euro, mentre l'imposta versata da tutte le imprese vigilate è risultata pari a 527 milioni di euro.**

Gli approfondimenti hanno, infine, permesso di verificare la posizione di **4 ulteriori società che avevano già segnalato nelle motivazioni delle possibili anomalie nei dati contabili trasmessi**; è stato richiesto di procedere alle necessarie integrazioni attraverso il Sistema Informativo per riesaminarne la posizione.

### **Approfondimenti nei confronti di esercenti la vendita di gas naturale ai clienti finali in regime di tutela**

Le verifiche hanno riguardato anche **14 imprese** (delle 73 sopra indicate) che nel 2010 hanno venduto gas naturale a clienti finali del mercato tutelato secondo le condizioni economiche di fornitura stabilite dall'Autorità, facendo registrare una variazione positiva del margine rispetto a periodi precedenti all'introduzione del divieto di traslazione.

In merito, occorre considerare che il mercato del gas nel 2010 è stato caratterizzato da una progressiva e strutturale evoluzione riconducibile principalmente alla congiuntura economica e allo sfruttamento di fonti di gas non convenzionale (c.d. *shale gas*). Detti fattori hanno comportato una generale riduzione dei prezzi del gas sul mercato all'ingrosso dando vita, anche per le imprese vigilate, a un processo di rinegoziazione dei contratti pluriennali di fornitura (*take or pay*) e alla formulazione di contratti di più breve durata.

Per trasferire tempestivamente ai clienti finali gli effetti positivi derivanti dai suddetti cambiamenti, l'Autorità è intervenuta, già nel 2010, modificando le condizioni economiche di fornitura del gas per il servizio di tutela. Nel 2013 l'Autorità è nuovamente intervenuta modificando i meccanismi di determinazione dei prezzi, nell'ambito di una seconda riforma del mercato del gas, per tener conto del sistema di approvvigionamento basato sui prezzi del mercato di breve termine.

Nell'ambito degli adempimenti relativi al 2010, previsti dalla deliberazione VIS 109/08, non era richiesto alle imprese di indicare la ripartizione dei volumi di gas ceduti in regime di tutela, fatto salvo l'obbligo di trasmettere una dichiarazione per l'esonero dagli adempimenti da parte di quelle

che raggiungessero volumi di vendita di energia nel mercato tutelato pari almeno all'80% del totale commercializzato<sup>16</sup>.

In tal senso è stato richiesto a queste imprese di specificare i volumi di gas ceduti nel 2010 in regime di tutela rispetto al totale già comunicato, in forma aggregata, nell'ambito degli adempimenti connessi alla vigilanza Rht; **tale rapporto è risultato superiore al 50%.**

Detta circostanza, porta a ritenere che gli scostamenti rilevati nei margini di queste imprese nel 2010, non siano necessariamente dipesi da fenomeni di traslazione della maggiore imposta, ma possano essere ricondotti a una serie di elementi già noti (tra cui le migliori condizioni di acquisto del gas) per i quali l'Autorità ha già adottato misure idonee a trasferire i benefici ottenuti dalle imprese vigilate ai clienti finali.

---

<sup>16</sup> Art. 4, comma 4, della deliberazione VIS 109/08.

## I PROCEDIMENTI SANZIONATORI AVVIATI PER INADEMPIMENTI AGLI OBBLIGHI INFORMATIVI

---

Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia di traslazione, l'Autorità acquisisce le informazioni e i dati contabili necessari a comprendere i fattori che influenzano la formazione dei prezzi praticati da ciascuna società. Nel caso in cui le imprese non adempiano agli obblighi informativi nei termini previsti, l'Autorità intima le stesse con apposito provvedimento e può procedere a irrogare sanzioni amministrative in base a quanto previsto dall'art. 9 della deliberazione 176/2014/E/Rht.

Dal 2008 a oggi, l'Autorità ha adottato 7 delibere di intimazione ad adempiere<sup>17</sup> che hanno interessato complessivamente 121 società vigilate.

In particolare, nel solo anno 2014, con la deliberazione 25 settembre 2014, 454/2014/E/Rht, sono state intimare ad adempiere agli obblighi informativi 6 imprese, di cui 5 operanti nel settore energia elettrica e gas e 1 nel settore petrolifero.

Dal 2009 sono stati avviati 37 procedimenti sanzionatori nei confronti di altrettante società di cui 10 operanti nel settore energia elettrica e gas e 27 nel settore petrolifero. Di questi, cinque procedimenti<sup>18</sup> sono stati avviati nel 2014.

Al fine di rendere più efficace ed efficiente la propria azione amministrativa, l'Autorità ha utilizzato anche nel 2014 la procedura semplificata che attribuisce la facoltà di determinare l'importo della sanzione da irrogare già nella deliberazione di avvio del procedimento. Con tale procedura, il destinatario del procedimento sanzionatorio, rinunciando alle ulteriori formalità istruttorie, può effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta, fatti salvi i limiti minimi edittali fissati dalla legge e l'obbligo informativo al quale si era sottratto.

Avvalendosi di tale procedura semplificata 14 società hanno corrisposto le sanzioni dovute per un importo pari a circa 95.000 euro e contestualmente adempiuto agli obblighi informativi necessari per l'esercizio della vigilanza.

---

<sup>17</sup> Deliberazioni VIS 163/09, VIS 47/10, VIS 137/10, VIS 100/11, 70/2013/E/Rht, 600/2013/E/Rht e 454/2014/E/Rht.

<sup>18</sup> Deliberazioni 255/2014/S/Rht, 290/2014/S/Rht, 291/2014/S/Rht, 292/2014/S/Rht e 293/2014/S/Rht.

## LA COLLABORAZIONE CON LA GUARDIA DI FINANZA E I RISVOLTI DI CARATTERE FISCALE DELLA VIGILANZA

---

Come per i precedenti periodi d'imposta, anche nel 2014 l'attività di vigilanza sul rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione d'imposta è stata svolta in collaborazione con il Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 68/01 e dal relativo Protocollo di Intesa<sup>19</sup>. La collaborazione si è sviluppata attraverso un interscambio di dati e informazioni utili al perseguimento delle finalità di vigilanza nei confronti delle imprese interessate dal divieto di traslazione. Per tale ragione, l'Autorità ha continuato ad avvalersi del supporto degli ispettori del suddetto Reparto per il monitoraggio dei dati pervenuti dagli operatori e per le successive verifiche contabili.

L'esame dei dati contabili trasmessi dalle imprese vigilate, unitamente alla periodica consultazione delle banche dati messe a disposizione dal citato Nucleo Speciale (Anagrafe Tributaria ed Infocamere-Telemaco) ha consentito di individuare alcune società che, pur essendo tenute al versamento dell'addizionale IRES e al rispetto degli obblighi connessi alla vigilanza, non avevano corrisposto il tributo o l'avevano versato in misura inferiore. Nei confronti di queste, altri Reparti del Corpo della Guardia di Finanza, su segnalazione del Nucleo Speciale Tutela Mercati, hanno svolto autonomi accertamenti di tipo fiscale, mirati al riscontro della sussistenza dei requisiti previsti all'art. 81, comma 16, del decreto-legge n. 112/08.

A partire dall'anno 2010 sono stati inoltre segnalati alla competente Direzione dell'Agenzia delle Entrate alcuni operatori che, a vario titolo, avevano chiesto di essere esonerati dalla vigilanza ritenendosi non soggetti all'addizionale d'imposta ovvero che risulta non avessero applicato la corretta aliquota dell'addizionale. In particolare, la suindicata Direzione, con nota n. 37872 del 17.03.2014, ha fornito riscontro in merito alla posizione di 8 società, trasferendo agli Uffici dell'Autorità le informazioni richieste e svolgendo verifiche mirate nei confronti delle stesse società. Le predette attività di verifica hanno, sino a oggi, reso possibile la constatazione di violazioni relative agli obblighi di dichiarazione, liquidazione e versamento dell'addizionale IRES e la notifica di avvisi di accertamento finalizzati al recupero dell'addizionale IRES evasa.

Inoltre, alcuni operatori, a seguito delle segnalazioni ricevute dagli Uffici dell'Autorità, si sono attivati d'iniziativa presso i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria per sanare la propria posizione.

Il recupero di maggiore imposta per l'Erario, per l'anno 2012, ammonta a circa 600 mila euro<sup>20</sup> ed è riconducibile alle segnalazioni che gli Uffici dell'Autorità hanno trasmesso sia al Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza sia all'Agenzia delle Entrate. Detto importo va sommato all'imposta recuperata nel periodo 2008 – 2012, pari a circa 6 milioni di euro, cui vanno aggiunte le sanzioni pecuniarie e gli eventuali interessi applicati in sede di ravvedimento, se operato.

---

<sup>19</sup> Deliberazione del 15 dicembre 2005 n. 273/05 "Approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e la Guardia di Finanza".

<sup>20</sup> Tale importo individuato a conclusione delle verifiche contabili svolte per l'esercizio 2012, va a sommarsi a quello riportato nella precedente Relazione al Parlamento, pari a circa 1 milione di euro.

## CONCLUSIONI

---

In materia di Robin Hood tax, con il decreto-legge n. 69/2013, il Legislatore ha ampliato la platea dei soggetti ai quali, dall'esercizio 2014, si applica l'addizionale IRES; successivamente con l'entrata in vigore del decreto-legge n. 101/2013, ha previsto che gli accertamenti sul rispetto del divieto di traslazione siano eseguiti "a campione" e riguardino solo una parte dei soggetti incisi dalla maggiorazione IRES, ovvero le imprese con fatturato superiore alla cd. soglia *Antitrust*. Gli operatori con fatturato inferiore alla suddetta soglia restano comunque obbligati all'osservanza del divieto medesimo, mentre non sono più oggetto di vigilanza da parte dell'Autorità circa il rispetto di tale divieto.

Con la deliberazione 176/2014/E/Rht, l'Autorità, nel recepire gli ultimi interventi normativi in materia, ha introdotto alcune semplificazioni negli adempimenti connessi alla vigilanza. In particolare, tali adempimenti sono stati semplificati nel dettaglio e nella frequenza (cadenza annuale in luogo di quella semestrale), mentre sono state definite nuove modalità di accertamento che, dall'esercizio 2013, riguardano un campione non superiore al 20% del totale dei soggetti vigilati.

Dalle prime verifiche eseguite è emerso che 61 operatori hanno conseguito nel 2013 un fatturato superiore alla soglia *Antitrust* e risultano, quindi, vigilati dall'Autorità; ne deriva che gli accertamenti a campione per l'esercizio 2013 non potranno superare complessivamente le 12 unità. L'addizionale IRES dovuta dai soli operatori vigilati per il medesimo esercizio è stata quantificata in circa 887 milioni di euro.

Gli accertamenti a campione non riguarderanno né gli operatori delle attività regolate, per i quali il rispetto del divieto di traslazione è garantito dalla regolazione tariffaria vigente, né le società che non hanno conseguito un reddito imponibile ai fini dell'applicazione dell'addizionale IRES; in tal senso, si evidenzia che nel 2013, quest'ultima circostanza ha riguardato alcune imprese di rilevanti dimensioni, con fatturato spesso superiore al miliardo di euro.

Nel 2014 la vigilanza da parte dell'Autorità ha riguardato l'esame in dettaglio delle posizioni di 73 imprese già oggetto di verifiche contabili per l'esercizio 2010. Gli approfondimenti hanno fornito ulteriori elementi di valutazione in merito alle politiche di prezzo adottate dagli operatori nei rispettivi settori di mercato. Per circa la metà dei casi verificati in questo ambito pre-procedimentale (34), detti elementi rappresentano una condizione necessaria, ma non sufficiente, per accertare una possibile violazione del divieto di traslazione. Infatti, come segnalato anche nel precedente rapporto al Parlamento, al momento non è previsto alcun seguito istruttorio, stante l'incertezza derivante dall'assenza di pronunce definitive da parte del Giudice amministrativo, che ha rinviato *sine die* la decisione sulla correttezza della metodologia di analisi utilizzata dall'Autorità in precedenti provvedimenti in materia.

Sono inoltre state eseguite le analisi contabili sui dati relativi agli esercizi 2011 e 2012. Per l'esercizio 2011 le verifiche contabili si sono concentrate sulle motivazioni trasmesse da 53 società; le giustificazioni relative agli scostamenti rilevati sono state classificate in gruppi omogenei per

evidenziare fenomenologie di prezzo ricorrenti e dinamiche interne comuni a più operatori vigilati. L'addizionale IRES dovuta dalle suddette 53 società rappresenta l'entità massima di una possibile traslazione e ammonta a circa 192 milioni di euro; nel corso del 2015 saranno, quindi, eseguiti ulteriori approfondimenti, a completamento delle verifiche contabili.

Le prime verifiche sui dati 2012 hanno, infine, individuato 51 società (su un totale di 387 vigilate) alle quali sarà inviata una richiesta di motivazioni della variazione positiva del margine di contribuzione.

Con la medesima deliberazione 176/2014/E/Rht, l'Autorità ha anche previsto che, in caso di mancato adempimento agli obblighi informativi, le imprese possano essere intimare con apposito provvedimento e irrogate sanzioni amministrative. Sino a oggi sono stati avviati 37 procedimenti sanzionatori; nel 2014 con i procedimenti conclusi, sono state irrogate sanzioni per un importo pari a circa 95.000 euro .

Anche nel 2014 l'attività di vigilanza è stata svolta in collaborazione con il Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza; a seguito del monitoraggio effettuato con riferimento all'esercizio 2013, è stato possibile, tra l'altro, il recupero di una maggiore imposta per l'Erario pari a circa 600 mila euro, che si somma ai sei milioni già recuperati negli anni precedenti.

Come noto, sulla costituzionalità della norma è attesa la pronuncia della Corte Costituzionale, che è stata adita dalla IV Sezione della Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, con ordinanza del 26 marzo 2011, n. 9, e dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, Sezione distaccata di Brescia, con ordinanza n. 28/67/2014. La Suprema Corte ha fissato udienza pubblica per il prossimo 13 gennaio 2015.